



SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

IL TESTAMENTO

A Cura dell'Ufficio Legale FNP-CISL

IL TESTAMENTO

IL TESTAMENTO È L' ATTO REVOCABILE CON IL QUALE SI DISPONE DI TUTTE O PARTE DELLE PROPRIE SOSTANZE PER IL TEMPO IN CUI LA PERSONA AVRÀ CESSATO DI VIVERE (**ART. 587 C.C.**)

IL TESTAMENTO CONTIENE DISPOSIZIONI DI NATURA PATRIMONIALE OVVERO:

- L'ISTITUZIONE DI UNO O PIÙ EREDI E L'ATTRIBUZIONE DI UNO O PIÙ LEGATI (QUEST'ULTIMI SONO DISPOSIZIONI A TITOLO PARTICOLARE);
- IL TESTAMENTO PUÒ CONTENERE ANCHE DIPOSIZIONI DI NATURA NON PATRIMONIALE COME AD ES. LA DESIGNAZIONE DI UN TUTORE O PROTUTORE, LA LEGITTIMAZIONE O IL RICONOSCIMENTO DI FIGLIO (IL RICONOSCIMENTO È IRREVOCABILE); LA RIABILITAZIONE DELL' INDEGNO (È IRREVOCABILE); LA NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE E LA NOMINA DI UN ESECUTORE TESTAMENTARIO.

VOLONTÀ TESTAMENTARIA

LA VOLONTÀ TESTAMENTARIA DEVE ESSERE **CERTA** OVVERO DEVE ESSERE ESPRESSA IN MODO DA NON CREARE DUBBI SUL DESTINATARIO E SUL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE.

LA VOLONTÀ DEVE ESSERE **SPONTANEA**, **COMPLETA** OVVERO PUÒ ESSERE REVOCATA SOLO DAL TESTAMENTO, ED INFINE **DEFINITIVA**. LA DEFINITIVITÀ VA INTESA IN SENSO RELATIVO PERCHÉ IL TESTAMENTO PUÒ ESSERE SEMPRE REVOCATO.

NEL TESTAMENTO PUÒ ESSERE LIBERAMENTE APPOSTA UNA **CONDIZIONE** CHE NON SIA ILLECITA O IMPOSSIBILE. LA CONDIZIONE CHE IMPEDISCE LE NOZZE È NULLA.

NEL TESTAMENTO PUÒ ESSERE APPOSTO **UN ONERE** CHE CONSISTE IN UNA PRESTAZIONE DI FARE, DI DARE O DI NON FARE, POSTA A CARICO DELL'EREDE O DEL LEGATARIO, CHE LIMITA IL VALORE DELLA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA.

FORME DI TESTAMENTO

TESTAMENTO OLOGRAFO



ART. 602 C.C. DEVE ESSERE REDATTO, DATATO E SOTTOSCRITTO DAL TESTATORE DI PROPRIO PUGNO.

TESTAMENTO SEGRETO



ART. 604 C.C. CONSEGNA SOLENNE DI UNA SCHEDA CONTENENTE LE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE AL NOTAIO CHE LA RICEVE IN PRESENZA DI TESTIMONI E LA CONSERVA AGLI ATTI.

TESTAMENTO PUBBLICO



ART. 603 C.C. È IL TESTAMENTO REDATTO DA UN NOTAIO;

FA PROVA FINO A QUERELA DI FALSO;

DEVE ESSERE UNA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ RESA ORALMENTE AL NOTAIO IN PRESENZA DI ALMENO DUE TESTIMONI; VIENE REDATTA PER ISCRITTO DAL NOTAIO IL QUALE DA LETTURA DELL' ATTO AL TESTATORE ED AI TESTIMONI. INDICA POI L'ORA, LA DATA E IL LUOGO DEL RICEVIMENTO DEL TESTAMENTO E MENZIONA NELL' ATTO L'OSSERVANZA DELLE FORMALITÀ PREDETTE; L'ATTO VIENE SOTTOSCRITTO DAL TESTATORE, DAI TESTIMONI E DAL NOTAIO.

**TESTAMENTO
SPECIALI**

ARTT. 609 – 619 SONO FORME PARTICOLARI DI TESTAMENTO RICONOSCIUTE SOLO IN DETERMINATE SITUAZIONI, O IN PRESENZA DI CIRCOSTANZE PARTICOLARI.

IN QUESTI CASI LA DICHIARAZIONE È RESA DAL TESTATORE AD UN PUBBLICO UFFICIALE O ASSIMILATO, CHE REDIGE PER ISCRITTO IL TESTAMENTO; IL TESTAMENTO HA UN EFFICACIA LIMITATA, OVVERO 3 MESI DAL VENIRE MENO DELLE CIRCOSTANZE PARTICOLARI CHE NE HANNO DETERMINATO L'ADOZIONE.

ALCUNI ESEMPI:

- **TESTAMENTO REDATTO IN OCCASIONE DI MALATTIE CONTAGIOSE, CALAMITÀ PUBBLICHE O INFORTUNI (ART. 609 C.C.)**
- **TESTAMENTO A BORDO DI NAVE (ART. 611 C.C.)**
- **TESTAMENTO A BORDO DI AEROMOBILE (ART. 616 C.C.)**
- **TESTAMENTO DEI MILITARI O ASSIMILATI (ART. 617 C.C.)**

**TESTAMENTO
INTERNAZIONALE**

REDATTO DA UNO STRANIERO NEL TERRITORIO ITALIANO O DA UN CITTADINO ITALIANO ALL'ESTERO E CONSEGNATO AD UN NOTAIO O UN AGENTE DIPLOMATICO O CONSOLARE, IL QUALE, IN PRESENZA DI DUE TESTIMONI RICEVE L' ATTO CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE DEL TESTATORE CHE IL DOCUMENTO STESSO RAPPRESENTA IL PROPRIO TESTAMENTO E CHE EGLI È A CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI IN ESSO CONTENUTE.

CAUSE di INCAPACITÀ DI TESTARE

IL MINORE DI ETÀ INFERIORE AD ANNI 18, L'INTERDETTO GIUDIZIALE PER INFERMITÀ DI MENTE E L'INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DEL TESTAMENTO (INCAPACITÀ NATURALE) SONO INCAPACI.

IL TESTAMENTO DAI PREDETTI È PERTANTO ANNULLABILE; COLUI CHE LO IMPUGNA DOVRÀ DIMOSTRARE LA CAUSA DI INCAPACITÀ.

INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO

- È **NULLO** L'INTERO TESTAMENTO IN CASO DI DIFETTO DI FORMA, AD ESEMPIO PER LA MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE, O IN CASO DI VIOLENZA FISICA.
- **SONO NULLE LE SINGOLE DISPOSIZIONI** SE QUESTE SI RICOLLEGANO AD UN MOTIVO ILLECITO UNICO E DETERMINANTE (ARTT. 626 C.C. E 634 C.C.) O SE IL DESTINATARIO NON PUÒ ESSERE DETERMINATO (ARTT. 628 E 631 C.C.).
- IL TESTAMENTO È **ANNULLABILE** IN CASO DI INCAPACITÀ DIPENDENTE DA MINORE DI ETÀ, INTERDIZIONE GIUDIZIALE, INCAPACITÀ NATURALE.
- **SONO ANNULLABILI LE SINGOLE DISPOSIZIONI** IN PRESENZA DI VIZI DELLA VOLONTÀ COME ERRORE, VIOLENZA O DOLO.

REVOCAZIONE DEL TESTAMENTO

IL TESTAMENTO È UN ATTO REVOCABILE PER CUI IL TESTATORE PUÒ MODIFICARE LA VOLONTÀ IN ESSA ESPRESSA FINO ALL'ULTIMO ISTANTE DELLA SUA VITA (ART. 587 C.C.).

LA REVOCA PUÒ ESSERE ESPRESSA MEDIANTE UN ATTO CON IL QUALE IL TESTATORE ELIMINA L'EFFICACIA DELLE PROPRIE PRECEDENTI DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE.

PUÒ ESSERE TACITA QUANDO VI È UN TESTAMENTO POSTERIORE CHE CONTIENE DISPOSIZIONI INCOMPATIBILI CON LE PRECEDENTI, LE QUALI, ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE REVOCATE, DIVENTANO INEFFICACI (ART. 682 C.C.).

LA REVOCA TACITA SI VERIFICA ANCHE IN CASO DI RITIRO DEL TESTAMENTO SEGRETO DALLE MANI DEL DEPOSITARIO.

SI HA UNA REVOCA PRESUNTA IN CASO DI: DISTRUZIONE, LACERAZIONE O CANCELLAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO.

PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO

LA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO O SEGRETO NON COSTITUISCE UN REQUISITO PER LA VALIDITÀ DELLO STESSO MA UN PRESUPPOSTO DI UNA SUA ESEGUIBILITÀ, OVVERO FAR CONOSCERE IL CONTENUTO DEL TESTAMENTO.

**TESTAMENTO
OLOGRAFO**



CHIUNQUE È IN POSSESSO DI UN TESTAMENTO OLOGRAFO DEVE PRESENTARLO AD UN NOTAIO PER LA PUBBLICAZIONE APPENA VIENE A CONOSCENZA DELLA MORTE DEL TESTATORE (ART. 620 C.C.).

**TESTAMENTO
SEGRETO**



IL NOTAIO, DEPOSITARIO, APPENA HA CONOSCENZA DELLA MORTE DEL TESTATORE DEVE PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE.

**TESTAMENTO
PUBBLICO**



QUESTO, QUALE ATTO PUBBLICO, NON NECESSITA DI PUBBLICAZIONE IN SEMPO TECNICO.

PROCEDIMENTO DELLA PUBBLICAZIONE


LA PUBBLICAZIONE DEVE AVVENIRE IN PRESENZA DI DUE TESTIMONI MAGGIORENNI; IL NOTAIO REDIGE UN VERBALE RIPRODUCENTE IL CONTENUTO DEL TESTAMENTO, PREVIA DESCRIZIONE DEL SUO STATO E MENZIONE DELLA SUA APERTURA; CHI HA PRESENTATO IL TESTAMENTO, I TESTIMONI E IL NOTAIO, SOTTOSCRIVONO IL VERBALE.

COMUNICAZIONE DEI TESTAMENTI:

IL NOTAIO DEVE TRASMETTERE ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE COPIA DEI VERBALI DI PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO, SEGRETO E COPIA DEL TESTAMENTO PUBBLICO.

IL NOTAIO, PUBBLICATO IL TESTAMENTO, COMUNICA L'ESISTENZA DELLO STESSO AGLI EREDI E/O LEGATARI DI CUI CONOSCE IL DOMICILIO O LA RESIDENZA.

MANCATA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO




LA LEGGE N. 307/1981 HA ISTITUITO L'**UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI** PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; TRATTASI DI UN REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI NEL QUALE VENGONO ISCRITTI TUTTI I TESTAMENTI E GLI ATTI DI REVOCA O DI RITIRO DEI TESTAMENTI SEGRETI.

E' OBBLIGO DEL NOTAIO PROVVEDERE ALL'ISCRIZIONE ENTRO 10 GIORNI DALLA FORMAZIONE DELL' ATTO.

FORMA DEL TESTAMENTO

Artt. 601 – 619 c.c.



A CURA DELL'UFFICIO LEGALE FNP - CISL

Il presente documento è protetto dalle leggi sul copyright; è proibita la sua copiatura da parte di qualsiasi soggetto